

è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi, in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di altro stabilimento.

Detti trasporti nazionali vengono in appresso denominati «trasporti di cabotaggio».

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «servizi regolari» sono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare;
- b) «servizi regolari specializzati» sono i servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori;
- c) «circuiti a porte chiuse» sono i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori;
- d) «veicoli» sono gli autoveicoli atti a trasportare, per tipo di costruzione ed equipaggiamento, più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo;
- e) «zona frontaliere» è una zona che si estende su una profondità di 25 km in linea d'aria a partire dalla frontiera comune di due Stati membri.

Articolo 3

1. Fino al 31 dicembre 1995, l'autorizzazione ad effettuare trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi non regolari è limitata ai circuiti a porte chiuse. Dopo tale data i trasporti di cabotaggio sono ammessi per tutti i servizi non regolari.

2. I vettori che dispongono di una sede o di altro stabilimento nella zona frontaliere di uno Stato membro limitrofo possono effettuare nella zona frontaliere di uno Stato membro trasporti di cabotaggio sotto forma di servizi regolari specializzati destinati:

- a) al trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
- b) al trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti,

a condizione che:

- i punti di partenza e di destinazione dei servizi di trasporto si trovino nella zona frontaliere dello Stato membro ospitante e

— la distanza totale del trasporto non superi 50 km in linea d'aria in ciascun senso.

3. Il Consiglio riesamina la situazione dei servizi regolari diversi da quelli previsti al paragrafo 2 in base alla relazione della Commissione di cui all'articolo 12, tenendo conto segnatamente delle disposizioni nazionali applicate dagli Stati membri in materia di controllo e di procedure di autorizzazione dei servizi regolari.

Articolo 4

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;
- d) durata della guida e del riposo;
- e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

3. Le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini, al fine di evitare in modo efficace qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

4. Qualora si constati che è necessario modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1).